



**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO**

**PARTE ECONOMICA - RELATIVA ALL'ANNO 2024**

Il giorno 18 del mese di **dicembre** dell'anno **2024**, nella sede dell'Ente, alle ore 10.15, si sono incontrati:

La Delegazione di parte pubblica, rappresentata da:

- **Ferdinando Ferrini** - presidente
- **Sauro Nardoni** - componente
- **Andrea Luludakis** - componente
- **Moreno Fontani** - componente
- **Ilaria Bencini** - componente

I rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

- C.G.I.L.-fp/Enti locali - Sig. **Antonio Morelli**
- UIL - fp/Enti locali Sig. **Giancarlo Battini**
- CSIL - fp/Enti locali Sig.ra \_\_\_\_\_

Rappresentanza Sindacale Unitaria:

- **Ernesto Forzini**
- **Giorgio Volpi**
- ~~Cristina Frascati~~
- **LORENZO ARTINI**

La Delegazione di parte pubblica, i rappresentanti della R.S.U. e delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

APPROVANO e SOTTOSCRIVONO l'ACCORDO relativo al

**"CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA ANNO 2024"**

Nel testo che segue:

**1. IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO**

Secondo il CCNL del 16/11/2022 il Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente relativamente ai criteri per la ripartizione delle risorse alle diverse finalità.

In data 21/12/2023 è stato firmato il CCDIT 2023-2025 - parte normativa.

La quantificazione annuale delle risorse (costituzione del fondo) destinate all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla performance nonché ad altri istituti economici previsti nel presente CCDIT è di esclusiva competenza delle singole

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including names like 'Fontani', 'Bencini', and 'Morelli'.



amministrazioni e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore (ad esempio: art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 e art. 79, comma 6, CCNL-2022) o altri che potrebbero aggiungersi nel corso di validità del presente contratto, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'amministrazione.

La costituzione del fondo delle risorse decentrate verrà effettuata con determinazione del responsabile competente, secondo le direttive emanate dalla giunta e le disponibilità di bilancio.

I criteri di ripartizione delle risorse disponibili saranno oggetto della contrattazione integrativa a livello di singolo Ente.

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 89 del 20/12/2022 è stata costituita la delegazione trattante unica di parte pubblica. Con la suddetta deliberazione di Giunta della Unione nr. 85 del 07/11/2023 si è approvato il protocollo di Intesa e si è provveduto anche alla nomina delle delegazione trattante di parte pubblica.

## 2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE "RISORSE DECENTRATE" DELL'UNIONE

La definizione delle risorse decentrate disponibili annualmente per la contrattazione decentrata ai fini della remunerazione del merito e degli altri istituti contrattuali demandati alla sede decentrata è limitata da un regime vincolistico, sugli importi complessivi, dettato dalla legge.

A partire dal 2017 la normativa, tutt'ora vigente (art. 23 del d.lgs. n. 75/2017), prescrive che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Successivamente l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 ha stabilito che tale limite "è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018 (...) prendendo a riferimento come base di calcolo il personale il servizio al 31 dicembre 2018". Le modalità di tale adeguamento sono state fissate dal D.M. 17/03/2020 il quale, nel determinare le modalità di calcolo dei valori medi pro capite, ha anche chiarito che la spesa complessiva per il trattamento accessorio, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O., non può comunque essere inferiore alla spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2016.

La situazione delle Unioni acquista, nel quadro complessivo dei diversi regimi vincolistici relativi al personale degli enti locali (spesa totale; capacità assunzionali; limite alle risorse decentrate), una posizione di particolare specialità. La normativa vincolistica, infatti, nulla dispone espressamente per le unioni in relazione alle loro peculiarità. Gli unici riferimenti normativi e contrattuali sono l'art. 32 del TUEL che prescrive che la "spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare (...) il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti"; e l'art. 13 del CCNL del 22/01/2004 che prevede che i comuni trasferiscano alle unioni le quote del salario accessorio afferenti al personale trasferito e/o assegnato temporaneamente.

Esiste tuttavia un filone interpretativo abbastanza omogeneo, e costante, delle sezioni regionali della Corte dei Conti (di recente anche la sezione toscana con il parere n. 59 del 15/02/2017), cui fa da coronamento un pronunciamento della Sezione Autonomie (n. 8 del 29/04/2011), secondo il quale vale per le unioni il cosiddetto principio del "ribaltamento" della spesa dei comuni sull'unione e viceversa, in caso di recesso di un comune dall'unione o di scioglimento della stessa. In pratica "nei trasferimenti di personale, a qualsiasi titolo, fra comuni e unione, in entrambe le direzioni, si deve tener conto della somma complessiva delle spese, calcolata sommando i dati degli enti locali che costituiscono l'unione e quelli di quest'ultimo soggetto" (sez. Lombardia n. 48/2013). La sezione Toscana (n. 59/2017), proprio pronunciandosi su una questione relativa al trattamento accessorio ha stabilito che "l'ente B (unione), per la definizione del proprio limite di spesa, potrà senz'altro portare in diminuzione l'importo rimborsatogli [trasferitogli] dall'ente A (comune)" ma "l'ente A (comune) non potrà neutralizzare tale somma ai fini del calcolo della propria misura del limite di spesa". Afferma più avanti la Sezione che "non convince la tesi più restrittiva che impedirebbe lo scomputo della somme ricevute dall'ente A in quanto la ratio della disposizione (...) è esattamente quella (...) di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse".

Tale impostazione ha trovato conferma nella disposizione contenuta nella legge n. 56/2014 che, al comma 114 dell'articolo 1, dispone: "In caso di trasferimento di personale dal comune all'Unione di Comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti



contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'Unione".

In coerenza che tale filone interpretativo questo Ente, nelle diverse occasioni nelle quali è stato acquisito, per trasferimento, personale dai comuni ha applicato, come previsto dal comma 114 della legge 56/2014, il criterio dello "zainetto", cioè: ogni dipendente si è portato dietro, facendole confluire nel fondo dell'Unione, le risorse corrispondenti a quanto riscosso nell'anno precedente al trasferimento a vario titolo a valere sul fondo comunale delle risorse decentrate (PEO, indennità varie, produttività, ecc.).

L'art. 70-sexies del CCNL del 21/05/2018 ha adeguato la disciplina dei Fondi delle unioni di comuni al citato comma 114 della legge 56, dettandone le modalità di attuazione.

### 3. LE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNUALITA' 2024


La definizione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata non forma oggetto di trattativa con le organizzazioni sindacali a livello di singolo Ente.

Spetta all'Amministrazione individuare l'ammontare delle "risorse decentrate", in quanto parte di esse sono predeterminate in modo specifico dalle disposizioni contrattuali e parte sono correlate al raggiungimento di obiettivi strategici o organizzativi stabiliti dal sistema della performance ed indicati dalla Giunta, nell'ambito della propria autonoma e discrezionale valutazione.

Il CCNL del 16/11/2022 ha sostanzialmente confermato le modalità per la costituzione dei Fondi decentrati, a partire dalla sostanziale stabilizzazione delle risorse già destinate per l'anno 2017, prevedendo però ulteriori somme in costituzione (art. 79 comma 1 lettera b) € 84,50 a dipendente in servizio alla data del 31.12.2018) oltre che la previsione che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (quindi dal 1 di aprile 2023) di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 e che tale quota vada utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Resta confermato, salvo le esplicite eccezioni stabilite dal CCNL medesimo, il limite di spesa fissato, dal citato art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, e calcolato secondo le modalità fissate dal D.M. 17/03/2020 tenuto conto di mantenere invariato il valore medio pro capite di attingibilità del dipendente al fondo medesimo.

Le risorse sulla base delle quali è attivata la procedura contrattuale sono classificabili secondo il CCNL come segue, prendendo come primo riferimento **la determina** di costituzione del fondo nr. 912 del giorno 11/12/2024 del Servizio Personale Associato per il 2024



DESCRIZIONE	Consuntivo 2023	Previsioni 2024
Importo consolidato risorse stabili anno 2017 - Art. 67, comma 1, CCNL 2018	156.050,70	156.050,70
Differenziale progressioni economiche CCNL 2018	5.533,12	5.533,12
RIA - art. 67, comma 2, lett. C)	8.298,51	9.526,36
Incremento art. 67, comma 2, lett. a) - 83,20 € a dipendente	5.824,00	5.824,00
Personale trasferito dai comuni - art. 67, comma 2, lett. e)	24.083,29	25.243,37
Incremento art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 2022	6.675,50	6.675,50
Differenziali progressioni ec. art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 2022	7.639,45	7.639,45
Incremento art. 79 comma 1 bis CCNL 2022	20.467,69	26.608,00
<b>TOTALE risorse aventi carattere di stabilità e continuità</b>	<b>234.572,26</b>	<b>243.100,50</b>
Costo delle posizioni economiche già attribuite	-112.406,29	-105.000,00
Differenziali stipendiali	-5.875,00	-5.875,00
Indennità ex-VIII qualifica	0,00	0,00
Incremento trasferimento personale	0,00	0,00
Costo dell'indennità di comparto	-32.991,73	-32.500,00
Decurtazione consolidata - art. 9, comma 2 bis, D.L.78/2010	-15.747,60	-15.747,60
<b>Risorse STABILI DISPONIBILI per contrattazione decentrata</b>	<b>67.551,64</b>	<b>83.977,90</b>
Risorse da determinare annualmente:		
• Risparmi straordinario	3.498,89	4.637,61
• 1,2% monte salari 1997 (art. 67, comma 3, lett. h)	2.069,00	2.069,00
• Frazione RIA anno precedente art. 67, co. 3, lett. D)	658,81	1.081,64
• Scelte organizzative gestionali e di politica retributiva - art. 79 comma 2 lettera c)	40.000,00	28.544,91
• Piani di razionalizzazione della spesa	0,00	0,00
• Trasferimento dai Comuni per salario accessorio personale assegnato temporaneamente ("ribaltamento")	32.253,90	38.232,44
• Somme residue anno precedente	0,00	0,00
• 0,22% monte salari 2018 ex art. 79 commi 3 e 5 CCNL 2022	2.798,66	2.798,66
Decurtazione fondo parte (variabile) per rispetto tetto di spesa	0,00	0,00
Totale risorse variabili	<b>81.279,26</b>	77.364,26
Totale risorse per la contrattazione decentrata	<b>148.830,90</b>	161.342,16

Nel bilancio dell'Ente le somme disponibili per la contrattazione decentrata (PEO; indennità comparto) sono stanziati ai capitoli per il trattamento stipendiale. Le altre voci del trattamento accessorio sono finanziate dal



"Fondo risorse umane e produttività", cap. 75/1, che presenta uno stanziamento di euro 197.358,69 destinati al pagamento dei relativi istituti.

#### 4. DEFINIZIONE DEGLI ISTITUTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

##### 4.1. Indennità di turno e reperibilità, maggiorazione lavoro festivo e notturno.

Le indennità, con le relative modalità e procedure per il riconoscimento e la liquidazione sono disciplinate dal CCDIT dell'21/12/2023.

**Si stabilisce di confermare l'elevazione a sette del numero massimo di turni** effettuabili in un mese, specificando che la disposizione si applica anche al personale dipendente dei comuni e assegnato o distaccato temporaneamente all'Unione per lo svolgimento dei relativi servizi.

##### 4.2. Indennità di condizioni di lavoro (rischio, maneggio valori, attività disagiate).

Il CCDIT ad oggi in vigore stabilisce le condizioni per il riconoscimento del diritto ai compensi ed i relativi importi per la parte relativa al "maneggio valori" ed alle "attività esposte a rischio".

Per le attività disagiate il CCDIT contiene le condizioni per il riconoscimento delle indennità ma rinvia ai CCDI di Ente la determinazione degli importi per le singole attività, nell'ambito di un intervallo fra un importo minimo ed uno massimo stabiliti dal CCDIT medesimo. Resta fermo che, qualora siano riconosciute più indennità nella stessa giornata, l'importo massimo giornaliero dato dalla somma delle diverse tipologie non può superare i 10,00 euro come in CCDIT del 21/12/2023.

##### 4.2.1. Indennità di condizioni di lavoro per attività disagiate.

Il CCDIT del 21/12/2023 ha definito all'art. 10 le relative indennità per le corrispondenti posizioni di lavoro in caso di espletamento di attività disagiata al quale si fa espresso rinvio.

##### 4.2.2. Indennità INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (art. 100 CCNL 16/11/2022 + art. 15 CCDIT)

Tenuto con che il CCDIT stabilisce una forbice Euro 3,00 - 10,00, si propone Euro 4,00 giornalieri per l'annualità 2024.

##### 4.3. Compensi per particolari e specifiche responsabilità


I compensi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 11 del CCDIT del 21/12/2023 sono individuati dalla Conferenza dei responsabili del 29/11/2024 che provvede ad individuare il numero e la tipologia di specifiche responsabilità che possono essere riconosciute e dei relativi importi.

Del pari per quanto attiene all'indennità di funzione ai sensi dell'art. 97 CCNL 16/11/2022 + art 16 CCDIT del 21/12/2023.


##### 4.4. Compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale

Si stabilisce di destinare le risorse disponibili per tali finalità alla remunerazione della produttività individuale/collettiva in applicazione del relativo sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati attraverso il processo della performance.

L'individuazione dei progetti e degli obiettivi è riservata alla valutazione discrezionale della Giunta tenuto conto degli obiettivi programmatici del mandato. La ripartizione del budget avverrà come previsto dal CCDIT del 21/12/2023.



5



#### 4.5. Premio individuale differenziato

Il premio individuale differenziato, corrispondente al trenta per cento del valore medio dei premi attribuiti come produttività, verrà finanziato a valore sull'ammontare delle risorse di cui al precedente par. 4.4. e si propone venga assegnato secondo le specifiche dettate dall'art. 14 del CCDIT del 21/12/2023.

#### 5. DESTINAZIONE DELLE "RISORSE DECENTRATE"

La destinazione delle risorse disponibili alle diverse finalità previste dal CCNL è un'operazione da svolgere preliminarmente alla definizione della disciplina dei singoli istituti contrattuali. Si stabilisce la seguente proposta di ripartizione di massima:

DESCRIZIONE	consuntivo 2023	Previsioni 2024
Indennità a contenuto economico vincolato (turno, rischio, disagio, servizi polizia, indennità di funzione, reperibilità e aib, maneggio valori)	45.524,27	41.860,00
Disagio servizi sociali	Importo già compreso nella voce sopra	8.772,00
Risorse destinate all'incremento delle PEO	5.875,00	6.000,00
Indennità specifiche e particolari responsabilità	17.000,00	25.331,42
Specifiche responsabilità servizi sociali	15.341,00	15.341,00
Compensi correlati al merito accertati dal sistema della PERFORMANCE	24.107,56	25.430,10
Compensi correlati al merito accertati dal sistema della PERFORMANCE - servizi sociali	6.313,67	6.901,44
ART. 79 COMMA 1 BIS UTILIZZO	20.467,69	22.988,20
Altre voci (art. 24 e reperibilità prot. civile)	5.269,17	8.718,00
SOMME DA DESTINARE		
<b>Totale risorse per contrattazione decentrata</b>	<b>139.898,36</b>	<b>161.342,16</b>

#### 6. PROGRESSIONI ECONOMICHE E PRODUTTIVITA'

Si stabilisce che in merito all'opportunità di prevedere nel 2024-2025 si proceda con la relativa sessione di selezioni per PEO riferite all'anno 2024, tenendo conto che per poterla finanziare si riducono le risorse destinate alla produttività. Si decide di prevedere €. 6.000,00 sulle peo ed €. 25.430,10 per la produttività.

Per quanto attiene le PEO si stabilisce la seguente ripartizione

- n. 2 progressioni economiche per l'area dei Funzionari ed EQ - COSTO  $1.600,00 \times 2 = 3.200,00$
- n. 2 progressioni economiche per l'area degli Istruttori - COSTO  $750,00 \times 2 = 1.500,00$
- n.1 progressione economica per l'area degli Operatori Esperti - COSTO  $650,00 \times 1 = 650,00$



Totale costo PEO previsto: 3.200,00+1.500,00+650,00=5.350,00, a cui sommare eventuali aumenti ex artt. 96 e 108 del CCNL 2019-2021.


L'eventuale non utilizzo del costo per le progressioni economiche di cui sopra potrà essere utilizzato eventualmente sommandosi ai compensi correlati al merito dal sistema della performance, anche solo in parte.


**ALLEGATA SCHEDA DI UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE**


Il presente contratto integrativo è stato sottoposto all'iter previsto dall'art. 8 comma 7 del CCNL 16/11/2022 come in verbale dell'organo di controllo n. 14 del 16/12/2024 ed è sottoscritto come in autorizzazione di Giunta dell'Unione n. 89 del 17/12/2024.


18/12/2024


**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

Ferdinando Ferrini- presidente 


Sauro Nardoni - componente 

Andrea Luludakis - componente 

Moreno Fontani- componente 

Ilaria Bencini - componente 

**LA DELEGAZIONE SINDACALE**

C.G.I.L.-fp/Enti locali - Sig. Antonio Morelli 

UIL - fp/Enti locali Sig. Giancarlo Battini 

CSIL - fp/Enti locali Sig.ra \_\_\_\_\_

**RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:**

- Ernesto Forzini 

- Giorgio Volpi 

- ~~Cristina Frascati~~

- ~~LORENZO ARTINI~~ 

- ~~FEDERICA GRATI~~ 

**UNIONE di COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE**

**DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DECENTRATO**

**2024**

**UTILIZZO FONDO PER SOMME CONSOLIDATE DERIVANTI DA CONTRATTI NAZIONALI**

PROGRESSIONI ORIZZONTALI EX PEO, ORA DIFFERENZIALE STIPENDIALE CONGLOBATO	105.000,00
DIFFERENZIALI STIPENDIALI	5.875,00
INDENNITA' DI COMPARTO fondo	32.500,00
INDENNITA' ASILO NIDO (art.31, comma 7, lett. b) e c) CCNL 14/09/2000)	
Ulteriori ATTIVITA' ASILO NIDO (art. 6 CCNL 5/11/2001)	
INDENNITA' ex- VIII qualifiche (art. 37, comma 4, CCNL 6/07/1995) per 4/12	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - UTILIZZO	22.985,20
...	
<b>TOTALE UTILIZZO CONSOLIDATO</b>	<b>166.363,20</b>

**UTILIZZO FONDO PER SOMME RICORRENTI O DERIVANTI DA CONTRATTI PRECEDENTI**

INDENNITA' DI TURNO	19.000,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA' E AIB	8.000,00
INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA (art. 97 CCNL 16/11/2022 + art 16 ccddl)	
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (art. 100 CCNL 16/11/2022 + art. 15 CCDIT) - euro 3,00- 10,00	
INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO (art. 84 bis 19-21 + art. 70-bis CCNL 21/05/2018 + art 10 ccddl) - ATTIVITA' DISAGIATE	
INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO (art. 70-bis CCNL 21/05/2018 + 84 bis ccnl 16/11/2022 + art. 10 ccddl) - ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHI 2,00 euro/giorno	5.000,00
INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO (art. 70-bis CCNL 21/05/2018 + 84 bis ccnl 16/11/2022 + art. 10 ccddl) - MANEGGIO VALORI	2.760,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 84 CCNL 16/11/2022+ art. 11 ccddl)	
ALTRE DESTINAZIONI VINCOLATE/STORICHE	
ALTRE...	
<b>TOTALE UTILIZZO RICORRENTE</b>	<b>34.760,00</b>

**UTILIZZO SOMME PER ISTITUTI CONTRATTATI ANNUALMENTE**

INDENNITA' DI TURNO	
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	
INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO (art. 84 bis 19-21 + art. 70-bis CCNL 21/05/2018 + art 10 ccddl) - ATTIVITA' DISAGIATE	
INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO (art. 70-bis CCNL 21/05/2018 + 84 bis ccnl 16/11/2022 + art. 10 ccddl) - ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHI 2,00 euro/giorno	
INDENNITA' DI CONDIZIONI DI LAVORO (art. 70-bis CCNL 21/05/2018 + 84 bis ccnl 16/11/2022 + art. 10 ccddl) - MANEGGIO VALORI	
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (art. 100 CCNL 16/11/2022 + art. 15 CCDIT) - euro 3,00- 10,00	5.000,00
MAGGIORAZIONE PER LAVORO IN GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE - (art.24, comma 1, CCNL 14/09/2000)	1.500,00
INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA (art. 97 CCNL 16/11/2022 + art 16 ccddl)	2.100,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 84 CCNL 16/11/2022+ art. 11 ccddl)	25.331,42
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022 - ICI	
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022 - ISTAT	279,93
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022 - PROGETTAZIONI INTERNE-FUNZIONI TECNICHE	13.000,61
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022) - RECUPERO EVASIONE FISCALE - ART. 1, COMMA 1091, LEGGE 145/2018	
COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 80, comma 2, lett. g), CCNL 16/11/2022) - ALTRO ...	
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art. 54 CCNL 14/09/2000)	
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 80, comma 2), CCNL 16/11/2022)	
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 80, comma 2), CCNL 16/11/2022)	25.430,10
PROGETTI SPECIFICI	
NUOVE P.E.O. DA ATTRIBUIRE NELL'ANNO	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>78.642,06</b>
<b>SEZIONE PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO</b>	
TRASFERIMENTO UNIONE PERSONALE ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE (art. 70-sexies CCNL 21/05/2018)	38.232,44
REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE	7.218,00
DISAGIO ASSISTENTI SOCIALI (art. 84 bis 19-21 + art. 70-bis CCNL 21/05/2018 + art 10 ccddl)	8.772,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA' SERVIZIO SOCIALE COMUNI	15.341,00
PRODUTTIVITA' SERVIZI SOCIALI	6.901,44
<b>Totale personale temporaneamente assegnato</b>	<b>38.232,44</b>
Importo da contrattare	
<b>TOTALE UTILIZZO CONTRATTATO ANNUALMENTE</b>	<b>116.874,50</b>
<b>TOTALE</b>	<b>317.997,70</b>

**TOTALE FONDO DA CARTELLA "COSTITUZIONE" (dato riportato automaticamente)**

**317.997,70**

**DIFFERENZA SUI FONDI TRA COSTITUZIONE ED UTILIZZO**

**-0,00**

*Handwritten signatures and notes on the right margin of the document.*

*Handwritten signature.*

*Handwritten signature.*

*Handwritten signature.*